

## Cartelle, entro settembre si versano 9 rate sospese per evitare la decadenza

*Possibile verificare online se il nuovo condono stralcia i ruoli già rottamati*

Luigi Lovecchio

Le somme sospese fino alla fine di agosto devono essere pagate entro il mese di settembre, con possibilità in caso di dilazione in corso di pagare solo 9 rate e proseguire così il piano originario. Sempre fino alla fine di agosto saranno altresì inibite le procedure di verifica delle pubbliche amministrazioni, per pagamenti di somme superiori a 5.000 euro, ai sensi dell'articolo 48 bis del Dpr 602/1973. I soggetti che hanno presentato istanza di definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione potranno verificare se tra le partite vi sono anche alcune di quelle inferiori a 5mila euro, annullate in base all'articolo 4 del Dl 41/2021. Allo scopo, basterà consultare lo specifico servizio «verifica lo stralcio dei debiti della tua definizione agevolata».

Sono alcune delle precisazioni contenute nelle nuove Faq pubblicate sul sito di agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader), aggiornate alle modifiche introdotte dall'articolo 2 del Dl 99/2021.

Per effetto di tale ultimo provvedimento, la sospensione dei pagamenti nei confronti dell'agente della riscossione è stata ulteriormente prorogata a fine agosto. Ne deriva che gli importi sospesi dovranno essere versati entro la fine di settembre. Le Faq ribadiscono che, in presenza dei requisiti di legge, sarà comunque possibile presentare istanza di rateazione, entro lo stesso mese di settembre. Per tutti coloro che avevano debiti scaduti all'8 marzo 2020 (data di entrata in vigore dell'articolo 68 del Dl 18/2020), la facoltà di rateazione è sostanzialmente sempre ammissibile, anche in forza delle disposizioni emanate per effetto della disciplina emergenziale.

Il problema, come più volte segnalato su queste pagine, riguarda invece i soggetti che hanno rateazioni in corso all'8 marzo 2020 e che non pagheranno nulla per tutto il periodo fino al 31 agosto prossimo. Si tratta infatti di ben 18 rate non versate che dovrebbero essere corrisposte interamente entro il mese di settembre. In difetto, la dilazione viene meno, poiché è stata ampiamente superata anche la nuova condizione di decadenza, dettata sempre nella disciplina emergenziale, rappresentata da 10 rate non pagate. Sul punto, si segnala peraltro che le nuove Faq confermano che il debitore potrebbe, in teoria, pagare 9 rate nel mese di settembre e così mantenere in vita la rateazione originaria. È tuttavia evidente che si impone una diversa soluzione per legge.

Nelle Faq si conferma inoltre che fino alla fine di agosto non possono essere notificate cartelle di pagamento nonché avviate nuove procedure esecutive (pignoramenti) o cautelari (fermi di veicoli e ipoteche). Il sopra citato articolo 2 del Dl 99/2021 ha peraltro differito fino alla fine di agosto anche il blocco dei pignoramenti delle quote stipendiali e il divieto della compensazione volontaria tra rimborsi d'imposta e somme a ruolo (articolo 28-ter del Dpr 602/1973). Un effetto automatico della proroga della sospensione è l'allungamento dello stop alle verifiche delle pubbliche amministrazioni, effettuate in base all'articolo 48-bis del Dpr 602/1973. Va infatti ricordato che, ai sensi dell'articolo 153 del Dl 34/2020, l'inibitoria alla suddetta procedura di verifica opera per tutta la durata della sospensione dei pagamenti.

Un'altra novità riguarda l'intreccio tra stralcio dei ruoli fino a 5mila euro e rottamazione-ter (si veda il Sole 24 Ore di ieri). Tutti quelli che hanno fatto istanza di definizione agevolata possono infatti verificare quali partite, tra quelle incluse nell'istanza, sono state annullate per effetto dello stralcio. Occorrerà consultare il servizio «Verifica lo stralcio dei debiti della tua definizione agevolata». In assenza del decreto attuativo dell'Economia, tuttavia, tale riscontro non è ancora possibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA